



COMUNE DI FICAROLO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'autonomia del Comune

1. La comunità di Ficarolo è Comune autonomo il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. *Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa, finanziaria ed impositiva nell'ambito delle leggi di coordinamento alla finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazioni sociali.*
3. I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.
4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) l'integrazione razziale e il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazione economico e di cooperazione;
- c) il sostegno della realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e dell'integrità della famiglia, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela, la valorizzazione e lo studio del patrimonio archeologico, monumentale, storico e culturale della propria comunità;
- e) il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo, la regolazione delle risorse idriche e la nazionalizzazione della loro distribuzione nell'ambito del territorio comunale;
- f) la valorizzazione e la promozione di tutti gli elementi che concorrono alla formazione del sistema fluviale del Po e il ripristino ambientale di quelli che sono stati oggetto di degrado.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili (in vista di possibili Unioni con Comuni contermini).
2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Ficarolo e con lo stemma, approvato con D.M. del 17.12.1983 così descritto : " in uno scudo celeste, contornato da aurei arabeschi, si innalza sopra un suolo verde un castello quadrilatero merlato con basamento e angoli di pietra lavorata, facciate di sasso naturale, portone nero e sovraesposte due finestre a piano uguale. Il castello è sormontato da torre pure quadrilatera, merlata con foro rotondo, sulla terrazza della quale si erge un fico vegeto."
2. Il Comune ha un gonfalone formato da un drappo di colore verde, ornato di ricami in oro e caricato dello stemma del Comune sotto il quale vi è ricamata la scritta centrata in oro "Comune di Ficarolo". Ornamenti

esteriori da Comune.

3. Il loro uso negli edifici, nelle cerimonie pubbliche e nei documenti e' disciplinato dal regolamento.

TITOLO II
IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Ficarolo e' costituito dall'agglomerato urbano che ne determina il centro, e dagli altri nuclei dislocati sul territorio, entro i confini storicamente riconosciuti.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 17.84 confinante con i Comuni di Bagnolo di Po (Provincia di Rovigo), Bondeno (Provincia di Ferrara), Gaiba (Provincia di Rovigo), Felonica (Provincia di Mantova), Safara (Provincia di Rovigo).

3. La sede comunale e' ubicata nel palazzo civico.

4. Gli uffici comunali, per particolari esigenze, possono essere ubicati anche in luogo diverso.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.6

Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

3. Le interrogazioni o le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'assessore delegato, deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.

5. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

6. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sulle attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Spetta altresì alla minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti del gruppo stesso, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione di rappresentanti consiliari in numero superiore ad uno.

Art. 7

Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 8

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno due componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 9

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione dei protocollo.

Art. 10

Competenza e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo della programmazione e ispira la propria azione al principio di solidarietà.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari aviazione da svolgere.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo;
3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.
6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

Art. 12

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il consiglio e' convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 e' ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale;
 - b) mediante telegramma , raccomandata, *fax e posta elettronica*;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

Art. 13

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 15

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 16

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando e' presente la metà dei consiglieri in carica. *Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei componenti il consesso. Nel computo del numero dei componenti il Consiglio, necessario per la validità delle sedute, non si considera il Sindaco.*

Art. 17

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.

Art. 18

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto e' computato tra i presenti ai fini della validità della

seduta.

2. Parimenti e' computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 19

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 20

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La commissione e' sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine e' già scaduto, di rinnovare l'incarico.

3. Il consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro

gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 21

Commissione consiliare per lo Statuto e regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle leggi n. 142/90 e la legge 7/8/90 n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

3. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Art. 22

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto

dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istruttivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni commissione di indagine, il cui funzionamento e' disciplinato dal regolamento, e' composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

Art. 23

Conferenza del Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo e' formata dai capigruppo di ciascun gruppo ed e' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco.

2. Alla conferenza dei Capigruppo, convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile per esaminare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, possono essere invitati uno o più Presidenti di Commissione consiliare.

3. Il regolamento determina i poteri di conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'esercizio e le attribuzioni.

Art. 24

Nomina dei rappresentanti del Consiglio

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata con voto limitato.

Art. 25

Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

CAPO II

LA GIUNTA

SEZIONE I

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 26

Composizione della Giunta

1. La giunta e' composta dal Sindaco e da *un numero massimo di quattro* assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 27

Assessori esterni al Consiglio

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 28

Indirizzi generali di governo

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti. Il documento programmatico è sottoposto ad approvazione.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 29

Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 30

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

SEZIONE II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 31

Competenze generali della Giunta

1. La giunta e' l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscano al Sindaco, al segretario o ai dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
6. E', altresì, di competenza della Giunta, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 32

Attribuzioni

1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
 - a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.
 - b) l'adozione dei provvedimenti inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, la

disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni.

c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione.

d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge.

e) la presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo.

f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi.

g) le proposte di rettifiche IRPEF.

h) le determinazioni in materia di toponomastica.

i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale.

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo.

m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti.

n) le modalità dell'erogazione di contributi, indebiti, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari.

o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

p) l'individuazione dei responsabili dei servizi, con l'indicazione delle risorse di bilancio ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi di gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 33

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

CAPO III IL SINDACO

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 35

Attribuzioni

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune.
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario.
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti.
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali.
- f) promuove la conclusione di accordi di programma.
- g) *coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.*

h) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale.

i) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati.

l) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

m) designa, nomina ed eventualmente revoca i rappresentanti del Comune c/o Enti, istituzioni, aziende e società entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico ovvero entro i termini di scadenza previsti da disposizioni normative.

Art. 36

Vice Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 37

Incarichi agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può, altresì, delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

Astensione obbligatoria

1. Al Sindaco, al Vice-sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o del coniuge o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della riunione.

3. L'astenuto non e' computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.

Art. 39

Nomine

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno *tre* giorni liberi prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 24 l.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 41

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza e efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dal regolamento, assicura alle associazioni il diritto di

informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopra indicati può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 42

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 15% della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. la consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione e' indetta dal sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
6. Partecipano alla consultazione i cittadini maggiori di anni 16.

Art.43

Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale e' ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non e' ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie: tributi e tariffe, provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non e' ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario e' deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 15% di cittadini residenti nel Comune.
6. Qualora più referendum , in misura non superiore a due, siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. I referendum possono aver luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione con le tornate elettorali comunali.
7. Entro trenta giorni l'esito dei referendum e' comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
8. Ai referendum di cui al comma 1, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, possono partecipare anche i cittadini stranieri extracomunitari e non, residenti nel Comune, purché i primi, in possesso dei requisiti di cui alla legge 28/2/90 n. 39 purché maggiorenni.

Art. 44

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazione o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della

scuola, della sanità dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 45

Istanze petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 46

Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei

consiglieri assegnati, il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed e' rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e promuove al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.

5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere laurea in materia giuridico-amministrativa e adeguata esperienza amministrativa. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.

6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

7. Il Comune può accordarsi di nominare un' unica persona che svolga le funzioni di Difensore Civico per più Comuni interessati. In tal caso i rapporti tra i Comuni verranno definiti con apposita convenzione.

8. Il difensore civico svolge le funzioni di controllo di legittimità ad iniziativa dei consiglieri comunali come disciplinato dall'art. 17, comma 38 e 39, della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art.47

Principi organizzativi

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
 - b) nazionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Lo stato giuridico del personale e' disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
4. Il responsabile dell'unità' organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.
5. Il Comune adotta il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi con delibera della Giunta Comunale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione e nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 48

Esecuzione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata sulla base delle disposizioni contenute nella nomina prevista dall'art. 51, comma 1, dello Statuto ai responsabili dei servizi.

Art. 49

Vicesegretario

1. Il Comune ha un vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento.
2. Il vicesegretario è nominato dal sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 50

Il segretario comunale

- 1 - Il Segretario Comunale è nominato o revocato, con atto monocratico del Sindaco, non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso; decorso tale termine il Segretario Comunale si intende confermato.
2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina.
3. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale.
4. Il Segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Inoltre il segretario:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita le altre funzioni attribuitegli dai regolamenti o dal Sindaco.

d) *con atto consiliare può essere costituito un ufficio di segreteria convenzionata con più Comuni come previsto dall'art.10 del D.P.R. 465 del 04.12.1997.*

Art. 50 bis

Direttore Generale

1. Il Sindaco può, in convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, procedere alla nomina di un direttore generale che provveda alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati, come previsto dall'art. 51 bis, comma 3, della legge 142 del 1990.

2. Il direttore generale, in particolare, provvede a sovrintendere alla gestione dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco per l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il suo mandato non può essere superiore a quello del Sindaco, ma può essere revocato anche prima della scadenza del mandato con le modalità previste dalla convenzione.

3. Nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite al segretario comunale.

Art. 51

Incarichi di direzione

1. Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali e quelli di collaborazione esterna.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, o di alta specializzazione, può essere disposta con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le previsioni di legge per un periodo non superiore ai due anni.

3. I responsabili dei servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai responsabili sono riconosciuti i poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

4. Spetta, altresì, ai responsabili dei servizi:

- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di legge, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;*
- b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.*

5. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai responsabili dei servizi e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di "determinazioni".

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

TITOLO VI SERVIZI

Art. 52

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 53

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 54

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro

consiglieri.

2. Salvo revoca, restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, ne conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 55

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Art. 56

Promozione di forme associative

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado, di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 57

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali e' il Sindaco o un assessore da esso delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 58

Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta gli strumenti di programmazione finanziaria secondo le modalità e le finalità stabilite dal D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, progetti.
3. Con il regolamento di contabilità il Comune disciplina l'organizzazione del servizio di ragioneria. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 59

Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione o l'attuazione delle previsioni di bilancio pluriennale e del bilancio annuale possono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi in particolare il documento disciplina:
 - a) Il ciclo annuale del bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e

l'attuazione degli strumenti della programmazione.

b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimanti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.

3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e di dati consuntivi.

Art.60

Il controllo della gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune può adottare un sistema di controllo di gestione:

Sono componenti del controllo di gestione:

a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;

b) l'adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;

c) un processo di controllo, ispirato ai principi di cui al precedente art.59.

3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 61

Revisore dei Conti

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto

disposto dalla legge.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta, non e' revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

3. Il revisore, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

- collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. I diritti, compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 62

Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

N. <u>55</u> del Registro
Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale
dal <u>19.01.2000</u> al <u>17.02.2000</u>
Data <u>18.02.2000</u>

IL MESSO COMUNALE
